



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO PONTECORVO 1



Via San Giovanni Battista snc, 03037 Pontecorvo (FR) - Tel 0776/760158 FAX 0776/700513 - sito web: www.ic1pontecorvo.edu.it
C.F. 90032260607 - codice mec. FRIC85300N - indirizzo email: fric85300n@istruzione.it pec: fric85300n@pec.istruzione.it

Prot. n. 3600

Pontecorvo, 31/03/2022

Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
Al Direttore SGA
Al Registro Elettronico
Al Sito WEB

COMUNICAZIONE N. 184

OGGETTO: Applicazione delle disposizioni previste dal DL 24 marzo 2022 n.24 in ambito scolastico e aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti in caso di positività al COVID 19

A partire dal 01 aprile 2022, con la fine dello stato di emergenza, entreranno in vigore le nuove misure previste per la scuola dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24: “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022). Di seguito si fornisce una sintesi delle stesse desunte dal Decreto e dalle successive note ministeriali:

Gestione dei casi di positività

Scuole dell'infanzia

In presenza di casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Bambini	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione (vedere allegato alla comunicazione 152 del 21/02/2022 – fac simile di cui alla Nota n. 150455 della Regione Lazio).

Scuole primaria e secondaria di primo grado

In presenza di casi di positività tra gli alunni della classe l'attività educativa e didattica prosegue in presenza e sono adottate le seguenti misure precauzionali:

	In assenza e fino a tre casi di positività	In presenza di almeno quattro casi di positività
Alunni	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni che abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.
Personale che presta servizio nella classe	Utilizzo di dispositivi di Protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19.

In presenza di almeno quattro casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione. (vedere allegato alla comunicazione 152 del 21/02/2022 – fac simile di cui alla Nota n. 150455 della Regione Lazio).

Per tutti gli ordini di scuola, l'accertamento del caso successivo di positività idoneo ad incrementare il numero complessivo dei casi deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

I Dipartimenti di prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, e continuano a garantire supporto al Dirigente Scolastico/Referente scolastico COVID-19 per l'applicazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus.

La didattica digitale integrata

Le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione all'attività didattica. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Per le alunne e gli alunni affetti da gravi patologie e/o immunodepressione, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza è garantita la possibilità di svolgere le attività didattiche a distanza.

Le regole generali di sicurezza

In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:

- Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), **fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età** e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022).
- La mascherina non va indossata durante le attività sportive.
- È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.
- Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
- Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.
- Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test).

Si chiede alle referenti della scuola infanzia di comunicare alle famiglie degli alunni che, al compimento dei sei anni di età, salvo situazioni di incompatibilità (che vanno certificate dal MMG/PLS e inviate alla ASL per valutazione), i bambini devono indossare la mascherina chirurgica a scuola.

Obbligo vaccinale del personale

Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Laddove non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante *“l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale”*. In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica.

Per ulteriori approfondimenti e precisazioni:

- ✓ [Decreto-legge n. 24 del 24/03/2022](#);
- ✓ [Nota n. 620 del 28/03/2022](#) del Ministero dell'Istruzione;
- ✓ [Nota n. 410 del 29/03/2022](#) del Ministero dell'Istruzione.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Cinzia Vettese

(firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art. 3 c. 2 D.Lgs. n.39/93)